



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 7 - TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E COSTIERE, ACQUE
BALNEAZIONE, TUTELA DELLE SPIAGGE**

Assunto il 03/09/2018

Numero Registro Dipartimento: 964

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9741 del 11/09/2018

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N. 335 DEL 22/07/2011 - POR FESR 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.1.1.1. - CONVENZIONE REP. N. 1542 DEL 01/09/2011 PROGETTO OPERE DI COLLETTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI REFLUI URBANI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CUP C23J11002740008 - CODICE SIURP 200469. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SEGG. L. 241/1990 E S.M.I. CON NOTA PROT. N. 12447 DEL 15/01/2018. REVOCA E RECUPERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMUNE DRAPIA (VV) - APPLICAZIONE ARTT. 12 E 17 DELLA CONVENZIONE REP. N. 1542 DEL 01/09/2011. RECUPERO SOMME AI SENSI DELL'ART. 40 BIS L.R. 4 FEBBRAIO 2002, N. 8. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione*” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “*DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica”*;

VISTA la D.G.R. n. 19/2015 recante “*Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale*” con la quale, in particolare, è stato individuato il Dipartimento n. 10 “*Ambiente e Territorio*” che assorbe le competenze dei preesistenti Dipartimenti “*Urbanistica e Governo del territorio e “Politiche dell’Ambiente*”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 111 del 17/4/2015, recante “*Istituzione del Dipartimento n. 1: “Segretariato generale”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015 recante “*Approvazione nuova Struttura Organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013*”;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Arch. Orsola Renata Maria Reillo la funzione di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 “*Ambiente e Territorio*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 avente ad oggetto “*Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio della giunta della regione Calabria.*”;

VISTO il D.D.G. n.8735 del 26/07/2016, di conferimento dell’incarico di direzione del Settore “*Tutela delle Acque interne e costiere, acque di balneazione, tutela delle spiagge*” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’Ing. Francesco Costantino;

VISTA la L.R. n° 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 43 del 27/12/2016 provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017);

VISTI

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;

- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)6322 del 7 dicembre 2007;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007, con la quale si è preso atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007)6322 del 7 dicembre 2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 24.07.2009 “*POR Calabria FESR 2007-2013. Modifica D.G.R. n.1021 del 16.12.2008 e D.G.R. n.163 dell’08.04.2009 – Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo ai sensi dell’art.71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006*”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 28.07.2009 “*POR Calabria FESR 2007-2013. Pareri di conformità alla Normativa Comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo*”;

PREMESSO CHE

- ai sensi del sopracitato Regolamento (CE) n. 1083/2006, «Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell'ambito del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale»;
- il POR Calabria FESR 2007-2013 Asse III - Ambiente - Linea di intervento 3.1.1.1 prevede *“Azioni per il completamento, l'adeguamento, il riefficientamento e l'ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del Servizio Idrico Integrato (Reti di Distribuzione Idrica, Reti Fognarie, Depuratori)”*;
- l'obiettivo specifico 3.1 prevede l' aumento della dotazione, dell'efficienza e l'efficacia dei segmenti del servizio idrico in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di gestione per tutti gli usi e tra i beneficiari sono compresi gli Enti Locali e anche gli Enti o Soggetti concessionari o affidatari o gestori di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità;
- con Delibera di Giunta regionale n. 335 del 22 luglio 2011 è stato predisposto, nell'ambito del POR Calabria FESR 2007-2013 ASSE III, il Piano Operativo di Intervento (c.d. P.O.I.) finalizzato a: *“Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui”*;
- il P.O.I. è stato predisposto in coerenza con gli indirizzi di cui al Documento: *“Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”* (art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006) approvato con D.G.R. 1021/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare in coerenza con le procedure ivi previste: *“Selezione delle operazioni attraverso Piani e Atti di Programmazione”*;
- le operazioni contemplate risultano coerenti con gli obiettivi della linea di intervento 3.1.1.1, POR Calabria FESR 2007/2013, per un costo complessivo di € 38.215.570,44, nonché coerenti con la Pianificazione d'Ambito delle AATO;
- le operazioni individuate sono state selezionate tenuto conto dei criteri di selezione del POR FESR 2007-2013 assunti con presa d'atto da parte della G.R. con Delibera n.95/2009, per la specifica linea di intervento 3.1.1.1;
- il P.O.I. è stato finalizzato a migliorare lo stato qualitativo delle acque marino costiere attraverso azioni mirate per la rimozione degli impatti negativi e dei rischi più gravi per la salute pubblica e per l'ambiente, imputabili al non corretto/adequato trattamento dei reflui urbani;
- con il D.D. n. 9837/2011 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i Soggetti Attuatori degli interventi previsti nel P.O.I.;

ATTESO CHE

- il Comune di Drapia (VV) è rientrato tra gli enti beneficiari del contributo nell'ambito del Piano Operativo di Intervento di cui alla D.G.R. n. 335 del 22/07/2011, per la realizzazione dei lavori denominati *“Opere di collettamento e razionalizzazione dello smaltimento dei reflui urbani del Capoluogo e delle frazioni agli impianti di depurazione”* CUP C23J11002740008;
- il Comune ha sottoscritto in data 01/09/2011 la convenzione, numero di rep. n. 1542, con la Regione Calabria, in persona del Dirigente Generale di questo Dipartimento, recante, tra l'altro, all'art. 7, l'importo del finanziamento assentito pari ad € 980.000,00;
- durante l'avanzamento procedurale e finanziario dell'intervento, questo Dipartimento ha erogato al Comune di Drapia un importo complessivo pari ad € 654.498,71, disposto con Decreti dirigenziali n. 8655 del 14/06/2012 e n. 13292 del 11/11/2014;
- i provvedimenti dirigenziali sopra esposti non hanno compreso la chiusura contabile e finanziaria dell'intervento, non essendo stati presentanti dal Comune di Drapia gli atti di rendicontazione finale dell'intervento previsti dagli artt. 14, 15 e 17 della convenzione in oggetto e dall'art. 8 sezione *“Rendicontazione finale”* lett. C del Disciplinare di obblighi sottoscritto dal medesimo Ente in data 01/09/2011;
- con nota prot. n. 356326 del 25/11/2016 il Dirigente di Settore ing. Francesco Costantino ha nominato l'ing. Luigi Gugliuzzi responsabile del procedimento regionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per la gestione degli interventi rientranti nel Programma Operativo in oggetto;
- questo Dipartimento, sussistendo una evidente inerzia nell'iter amministrativo in questione, con nota prot. n. 292662 del 20/09/2017 ha avviato un primo procedimento amministrativo inviato al Comune di Drapia e finalizzato al conseguimento della chiusura procedurale e finanziaria dell'intervento, nel rispetto degli artt. 6, 12 e 14 della convenzione in oggetto;

- i rilievi mossi con la suddetta nota hanno evidenziato irregolarità procedurali commessi dal Comune di Drapia in ordine agli affidamenti di servizi tecnici riportati all'esito del controllo di 1° livello effettuato dal Revisore contabile all'uopo assegnato dal Dipartimento regionale Programmazione Comunitaria;
- il Comune di Drapia con nota prot. n. 5296 del 05/10/2017, in via preliminare ha eccepito quanto sopra esposto richiedendo nel contempo di essere udito in contraddittorio;
- in accoglimento dell'istanza presentata questo Dipartimento con messaggio di p.e.c. del 13/10/2017 ha invitato i rappresentanti comunali a presentarsi in data 17/10/2017;
- come esposto a verbale della riunione del 17/10/2017, è stata eseguita una disamina delle condizioni di criticità emerse sul progetto di investimento pubblico con rilievo in ordine alla sussistenza di affidamenti di servizi tecnici caratterizzati da frazionamento artificioso allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia con affidamenti diretti;
- in occasione della stessa riunione del 17/10/2017, il Comune di Drapia, nel confermare quanto già espresso con nota prot. n. 5296 del 05/10/2017, ha evidenziato che alcuni mandati, ritenuti non ammissibili dal Revisore dei Conti, si riferiscono a spese non rientranti nell'ambito dei servizi tecnici esternalizzati (rilievi topografici, IRAP incentivo RUP, quota dello stato di avanzamento lavori), riservandosi di presentare entro il 24/10/2017 osservazioni meglio dettagliate sulle questioni esposte;
- il Comune di Drapia ha presentato memorie controdeduttive con nota prot. n. 5617 del 23/10/2017 e, pertanto, per come già anticipato nel verbale del 17/10/2017, questo Dipartimento ha proceduto con una verifica ulteriore della documentazione presente nel fascicolo unitamente ad una istruttoria integrativa finalizzata a determinare l'effettiva spesa ammissibile;
- in esito all'istruttoria eseguita e sulla scorta di quanto esposto dal Comune di Drapia, si è reso necessario annullare la precedente nota di avvio del procedimento amministrativo recante prot. n. 292662 del 20/09/2017 in ragione di parziali inesattezze riportate nella medesima missiva;
- questo Dipartimento con nota prot. n. 12447 del 15/01/2018 ha, pertanto, annullato la precedente missiva prot. n. 292662/2017 ed avviato un nuovo procedimento amministrativo ex artt. 7 e 21 quinquies L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota la nota prot. n. 12447 del 15/01/2018 sono state confermate al Comune di Drapia le irregolarità procedurali commesse in violazione dell'art. 29, comma 4 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 262, comma 4 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i., riferite al divieto di frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento dei contratti pubblici;
- per l'intervento di investimento in oggetto, il Comune di Drapia, ha eseguito in particolare:
 - l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva con importo aggiudicazione € 30.000,00 (oltre IVA e cassa), mediante affidamento diretto all'ing. Filippo Vallotta;
 - l'affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con importo aggiudicazione € 7.000,00 (oltre IVA e cassa), mediante affidamento diretto all'ing. Michele Funaro;
 - l'affidamento del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con importo aggiudicazione € 10.000,00 (oltre IVA e cassa), mediante affidamento diretto all'arch. Ferdinando Straropoli;
 - l'affidamento della direzione lavori con importo aggiudicazione € 16.000,00 (oltre IVA e cassa), mediante affidamento diretto all'ing. Pasquale Romano Mazza;
 affidamenti, quelli sopra elencati, caratterizzati da un ammontare complessivo pari ad € 63.000,00, non frazionabili in quanto superiori alla soglia (€ 40.000,00) ex art. 125 co. 11 del D.LGs. 163/06 e s.m.i.;
- in applicazione dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la valutazione del compenso presunto in base al quale definire le modalità di affidamento, avrebbe dovuto comprendere, tutti i servizi da conferire all'esterno con applicazione dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, laddove è previsto l'avvio della procedura negoziata con invito a 5 soggetti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00 (cfr Delibera ANAC n. CP-27 del 09/12/2014);
- con la nota prot. n. 12447/2018 questo Dipartimento ha rigettato le controdeduzioni del Comune, esposte con nota prot. n. 5617 del 23/10/2017, limitatamente al frazionamento dei suddetti affidamenti, con individuazione di una spesa inammissibile complessiva pari ad € 74.604,51 (IVA e cassa incluse);
- le motivazioni sopra espresse, in virtù della responsabilità amministrativa-contabile del Comune e in ragione degli impegni sottoscritti in convenzione, hanno comportato, ai sensi degli artt. 12 e 17 del medesimo atto, nell'espressione dell'esercizio del potere di autotutela, l'avvio del nuovo procedimento

amministrativo volto alla revoca parziale del finanziamento riconosciuto da trattenere sulle somme ancora da trasferire;

- la disamina eseguita sulla documentazione di fascicolo, ha portato, tra l'altro, a confermare la necessità di acquisire gli atti conclusivi ai fini della chiusura finanziaria-contabile dell'intervento;

- il Comune di Drapia è stato, pertanto, invitato a depositare, entro il 05/02/2018, la documentazione esposta in elenco all'*allegato A* alla nota prot. n. 12447/2018;

- con nota di riscontro recante prot. n. 747 del 02/02/2018, il Comune di Drapia, ha contestato le motivazioni poste nella nota di avvio del procedimento amministrativo ed ha chiesto nuovamente di essere udito in contraddittorio al fine di chiarire gli esatti termini della vicenda;

- con messaggio di p.e.c. del 14/02/2017 questo Dipartimento ha convocato i rappresentanti del Comune di Drapia per giorno 16/02/2018 presso gli uffici regionali;

- in occasione dell'incontro, verbalizzato in pari data, i convenuti hanno affrontato i seguenti punti all'O.d.G.:

- mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della regolare chiusura del progetto;

- criticità procedurali riscontrate in merito agli affidamenti di servizi tecnici.

- nella contraddittorio sopra esposto, i rappresentanti del Comune di Drapia hanno evidenziato, in merito al primo punto, la sussistenza delle sole fatture emesse dai vari operatori economici ancorché non liquidate, mentre in ordine ai vizi procedurali, hanno confermato i rilievi già esposti con precedente nota prot. n. 747/2018 presentando, in ultima analisi, istanza di applicabilità della rettifica finanziaria forfettaria del 25% sull'importo di € 74.604,51 in applicazione della Decisione della Commissione Europea del 19/12/2013 riferita alla *"definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"* (c.d. COCOF);

- questo Dipartimento, in occasione dell'incontro del 16/02/2018, si è riservato di verificare la possibilità di attuazione della rettifica finanziaria con successiva determinazione da indirizzare al Comune di Drapia;

- pur in presenza di collaudo finale recante data 24/12/2015 e di dichiarazione di conformità dell'opera, datata 27/09/2016 e sottoscritta dal RUP, il Comune non ha mai depositato la documentazione di spesa ai fini della chiusura del progetto;

- con nota prot. n. 98362 del 19/03/2018, questo Dipartimento ha relazionato la vicenda al Dipartimento regionale Programmazione Nazionale e Comunitaria, chiedendo chiarimenti in ordine alle procedura da porre in essere, laddove l'intervento in oggetto non è stato completato entro il 31/12/2015;

- con nota di riscontro recante prot. n. 200852 del 07/06/2018, il Dipartimento sopra interpellato, ha precisato, relativamente ai termini di chiusura delle operazioni del POR FESR 2007/2013, che i medesimi termini sono riportati ai punti 3.1 e 3.5 della Decisione della C.E. C(2015)2771 *final* del 30/04/2015;

- in particolare il punto 3.1 della suddetta Decisione, definisce la data finale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari, al 31 dicembre 2015, mentre il punto 3.5, sancisce che, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma, dovranno essere funzionanti, ovvero completati ed in uso, e pertanto considerati ammissibili;

- il suddetto termine, per effetto delle Delibere di G.R. n. 159 del 13/05/2016 e n. 380 del 13/10/2016, ha subito, rispettivamente, le seguenti variazioni:

- al 30/09/2016;

- al 28/02/2017;

con possibilità di ricorso alle risorse finanziarie per i progetti non conclusi al 31/12/2015, in ordine ai quali si sarebbe dovuto prevedere l'inserimento di spese nella domanda di pagamento finale;

- per quanto sopra, in ragione del superamento dei termini suddetti, è da respingere l'ipotesi volta a garantire la continuità finanziaria dell'intervento con conseguente inapplicabilità della rettifica finanziaria sopra riportata, sussistendo una mancata chiusura contabile-finanziaria e parte della certificazione di spesa, peraltro preordinata al trasferimento della quota di saldo da parte di questo Dipartimento in applicazione dell'art. 15 comma 1 lett. d e dell'art. 17 della convenzione in oggetto;

- questo Dipartimento, pertanto, in assenza degli elementi richiesti, non si è trovato nelle condizioni di poter pervenire ad una condizione di affidabilità positiva di parte delle spese di progetto, rimanendo inalterate e non sanate le carenze documentali e le criticità sopra riportate con evidente inosservanza dei principi di corretta gestione finanziaria;

- questo Dipartimento, in ragione dell'avvenuta chiusura del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013, non può acquisire ulteriore spesa sostenuta oltre tale data venendo meno l'eleggibilità della stessa nell'ambito del medesimo Programma con conseguente assenza di copertura finanziaria;
- inoltre, in ragione del persistente inadempimento da parte del Comune di Drapia, assume per questo Dipartimento, quale priorità assoluta, l'esercizio delle proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio regionale, attraverso l'attuazione della rettifica finanziaria con revoca e recupero parziale delle somme, pari ad € 74.604,51;
- la rettifica finanziaria, quale strumento previsto dalla Commissione Europea, rappresenta l'unica soluzione adottabile "a valle", nel corso dell'attuazione del programma e del progetto, ovvero in occasione della sua chiusura;
- l'eccedenza del trasferimento di risorse finanziarie eseguito rispetto alle spese ammissibili, in virtù della sussistenza di responsabilità amministrativa-contabile in carico al Comune e in ragione degli impegni sottoscritti in convenzione, ha comportato, ai sensi degli artt. 12 e 17 del medesimo atto, nell'espressione dell'esercizio del potere di autotutela (art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.), la revoca parziale del finanziamento riconosciuto unitamente alla recupero della suddetta somma;
- con nota prot. n. 208006 del 14/06/2018 questo Dipartimento ha anticipato al Comune la chiusura del procedimento con contestuale recupero di € 74.604,51, successivamente disposto con D.D.S. n. 6808 del 27/06/2018 notificato al medesimo Comune con nota prot. n. 225035 del 28/06/2018;
- la necessità di procedere con la riscossione della somma anzidetta è motivata dalla posizione assunta da questo Dipartimento che, in qualità di responsabile della gestione dei fondi, ha la responsabilità primaria di adottare tutte le misure necessarie affinché i fondi vengano utilizzati nel rispetto delle norme e dei principi applicabili, evitando una indebita imputazione di spese sul bilancio regionale, in ragione di somme trasferite e non regolarmente rendicontate dal Comune beneficiario;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Drapia, entro i trenta giorni dalla notifica del Decreto dirigenziale n. 6808 del 27/06/2018, scaduti alla data del 30/07/2018, non ha disposto la restituzione della somma di € 74.604,51;
- il Comune di Drapia, entro i sessanta giorni dalla notifica del Decreto dirigenziale n. 6808 del 27/06/2018, scaduti alla data del 29/08/2018, non ha presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria di Catanzaro avverso il medesimo provvedimento dirigenziale;
- la mancata restituzione delle somme, in virtù della sussistenza di responsabilità amministrativa-contabile in carico al Comune di Drapia e in ragione degli impegni sottoscritti in convenzione, comporta, ai sensi degli artt. 12 e 17 del medesimo atto, nell'espressione dell'esercizio del potere di autotutela (art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.), la revoca parziale del finanziamento riconosciuto unitamente alla recupero della somma ad oggi trasferita e risultata irregolare pari ad € 74.604,51;
- dalla valutazione dei contrapposti interessi coinvolti risulta prevalente quello regionale teso ad evitare una maggiore spendita di finanziamento pubblico, causa la sussistenza una parte di contributo finanziario erogato dalla Regione ma non speso e rendicontato dal Comune beneficiario e che, pertanto, non essendo rimborsabili sul fondo FESR, rimarranno a totale carico del bilancio regionale;
- la suddetta somma non potrà essere reinvestita dal medesimo Comune, in quanto la programmazione del FESR 2007/2013 permette la certificazione delle spese oltre il 31/12/2015, termine massimo di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario per gli interventi conclusi;
- il mutamento della situazione di fatto determina, nell'espressione dell'esercizio del potere di autotutela (art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.), l'applicazione della revoca, seppur parziale, prevista dagli artt. 12 e 17 delle convenzione data la sussistenza di un profilo di inadempimento da parte del Comune di Drapia;
- nell'applicazione dell'autotutela, non può ritenersi dovuto alcun indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., in quanto il danno è stato prodotto dalla condotta procedurale da parte del Comune che non ha disposto l'immediata restituzione delle eccedenze;
- la necessità di procedere con la riscossione della somma anzidetta è motivata dalla posizione assunta dal competente Settore n. 7 di questo Dipartimento che, in qualità di responsabile della gestione dei fondi, ha la responsabilità primaria di adottare tutte le misure necessarie affinché i fondi vengano utilizzati nel rispetto delle norme e dei principi applicabili, evitando una indebita imputazione di spese sul bilancio regionale, in ragione di somme trasferite e non regolarmente rendicontate dal Comune beneficiario;
- Il presente provvedimento, così come postulato, ad oggi non può essere annoverato come decreto con effetti di entrata in quanto l'obbligazione giuridicamente vincolante, non risulta essere concretizzata,

poiché l'Amministrazione comunale di Drapia non è stata notiziata della restituzione della somma di che trattasi e, pertanto, solo dopo l'avvenuta notifica del presente decreto al Comune di Drapia, si potrà procedere all'attestazione dell'esigibilità della somma per come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e contestuale predisposizione della relativa scheda contabile sul capitolo del bilancio regionale parte entrata E9405030501 recante "Restituzione di somme da parte di Amministrazioni Locali quali soggetti attuatori di interventi a carico del POR CALABRIA 2007-2013";

ACCERTATO CHE

- ai sensi dell'art. 6 della convenzione in oggetto il Comune di Drapia:
 - ha assunto la competenza e la responsabilità esclusive in ordine alla realizzazione dell'intervento, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni nazionali, regionali e comunitarie, che ne disciplinano ogni successiva fase dell'esecuzione;
 - si è impegnato a realizzare gli interventi secondo il cronoprogramma specifico di cui alla documentazione tecnica prevista;
 - prima di procedere all'esecuzione dei lavori, ha assunto l'impegno di assicurarsi dell'insussistenza di impedimenti di sorta alla loro realizzazione anche ai fini espropriativi delle aree;
 - si è impegnato ad assicurare l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal cronoprogramma di progetto, assicurando, tra l'altro, per mezzo dei documenti contrattuali, che le opere saranno ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti dalla convenzione;
- ai sensi dell'art. 12 della convenzione in oggetto:
 - la Regione si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica delle esecuzioni delle opere e delle relative procedure, non sollevando il Comune di Drapia dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative;
 - in caso di inadempimenti, questo Dipartimento ha l'obbligo di invitare il Comune di Drapia, al quale l'inadempimento o l'omissione è imputabile, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato, ed in caso di compromissione dell'attuazione dell'intervento questo Dipartimento si riserva la facoltà di revoca;
- ai sensi dell'art. 15 della convenzione in oggetto, l'amministrazione regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione della somma accreditata;
- ai sensi dell'art. 17, indipendentemente dai fatti imputati al Comune, è facoltà della Regione, scaduto il termine di durata della convenzione, dichiararla chiusa provvedendo al recupero delle somme erogate;
- unitamente alla convenzione in oggetto, in applicazione degli artt. 3 e segg. della medesima, il Comune è tenuto ad adeguarsi al disciplinare degli obblighi a carico dei beneficiari di operazioni a regia regionale, recante, tra l'altro, l'obbligo in capo al medesimo Ente di:
 - concludere tutte le attività attraverso le quali si realizza l'operazione finanziata, entro i termini previsti dal cronoprogramma di realizzazione risultante dalla convenzione in oggetto (art. 2 lett. C);
 - assicurare la funzionalità dell'operazione entro il termine programmato e comunque entro la chiusura procedurale del Programma (art. 2 lett. N);
- per quanto sopra riportato, sussiste una concreta violazione da parte del Comune degli impegni sopra esposti, disposti nella convenzione in oggetto e nel suddetto disciplinare, tali da arrecare pregiudizio al bilancio generale della Comunità europea mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale, discendendo pertanto un interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell'esercizio del potere di autotutela;
- la somma erogata in eccedenza pari ad € 74.604,51 rimane esclusa dalla certificazione della spesa sul POR FESR 2007/2013 alla Commissione Europea, in ragione del fatto che la mancata rendicontazione di spesa a chiusura dell'intervento non permetterà di ottenere la copertura dell'intera somma assentita;
- l'avvio del procedimento amministrativo disposto in oggetto, motivato sulla scorta dell'accertamento degli atti in possesso di questo Dipartimento e motivato sotto il profilo di una nuova valutazione del pubblico interesse in quanto finalizzato a scongiurare ogni aggravio di spesa sul bilancio regionale, determina la conferma della revoca parziale del finanziamento riconosciuto con contestuale recupero di € 74.604,51;
- l'interesse pubblico alla base del presente provvedimento non si esaurisce nel mero ripristino della violazione concretizzata dal Comune ma è sorretta da un intento costituzionalmente orientato secondo i

canoni dell'imparzialità, dell'economicità, dell'efficacia e del buon andamento e proporzionalità dell'azione amministrativa.

VISTO che il citato art 40 bis "Riscossione delle entrate regionali mediante l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639" della L. R. 4 febbraio 2002 n. 8, prevede che:

"1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può essere effettuata anche mediante l'ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all'accertamento.

2. L'esecuzione coattiva dell'ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

RITENUTO di dover procedere al recupero del credito attivando nei confronti dello stesso quanto statuito dall'art. 40/bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7;

VISTO il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 afferente il saggio di interesse di cui al comma 1 del medesimo articolo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore n. 7;

ORDINA

Al Sindaco del Comune di Drapia in qualità legale rappresentante pro-tempore, a provvedere alla restituzione della somma di € 74.604,51 ed al contempo

INGIUNGE

al Comune di Drapia (VV), in p.l.r.p.t, di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente ingiunzione, in una unica soluzione, sulla contabilità speciale n. 31789 intestata alla Regione Calabria con la causale "*Restituzione somme intervento CUP C23J11002740008 cod. SIURP 200469 – convenzione rep. 1542 del 01/09/2011*" la somma di 74.604,51 euro oltre spese ed interessi legali sino al soddisfo calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, con avvertimento e diffida che, in mancanza dell'integrale pagamento, entro i termini suddetti, si procederà ad riscossione coattiva dell'ingiunzione mediante ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente 29 settembre 1973, n. 602, in conformità al citato art 40 bis della L. R. 4 febbraio 2002 n. 8.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, ovvero nel caso in cui si sia già provveduto al pagamento, dovrà essere inviata, in originale o copia autenticata, al Settore Entrate del Dipartimento regionale Bilancio (pec: entrate.bilancio@pec.regione.calabria.it) ed a questo Dipartimento, del mandato quietanzato eseguito;

DECRETA

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Drapia, in p.l.r.p.t., tramite l'Ufficio Postale di Catanzaro a norma della L. n. 590 del 20/11/1982, con spese a carico del debitore;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Drapia, al Dipartimento regionale Bilancio e Patrimonio, al Dipartimento regionale Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonché all'Autorità di Audit dei programmi operativi FESR e FSE 2007/2013;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)

Il sottoscritto ing. Francesco Costantino, nella sua qualità di Dirigente del Settore n. 7, notifica il decreto di ingunzione in oggetto tramite l'Ufficio Postale di Catanzaro a norma della L. n. 590 del 20/11/1982.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GUGLIUZZI LUIGI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COSTANTINO FRANCESCO
(con firma digitale)